


GRUPPO UNICALCE

UNICALCE SPA

Codice Etico



UNICALCE

Innoviamo la tradizione

INDICE

Valori aziendali e adozione del Codice Etico	pag.	3
Principi generali	pag.	4
Attività del Gruppo	pag.	5
Principi e norme di riferimento	pag.	6
Rapporti con pubblici dipendenti, Pubbliche Amministrazioni e interlocutori privati	pag.	7
Disciplina amministrativa degli appalti pubblici	pag.	9
Disciplina della concorrenza	pag.	11
Disciplina della concorrenza sleale	pag.	13
Conflitto di interessi	pag.	14
Tutela della riservatezza	pag.	15
Tutela del lavoro	pag.	16
Tutela dell'ambiente	pag.	17
Tutela della privacy	pag.	18
Rispetto della normativa in materia di tutela della incolumità e personalità individuale	pag.	19
Comunicazioni sociali e illeciti in materia societaria	pag.	20
Divieto di impedire controlli	pag.	21
Divieto di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	pag.	22
Divieto di compiere operazioni in pregiudizio dei creditori	pag.	23
Rispetto del Codice Etico	pag.	24

VALORI AZIENDALI E ADOZIONE DEL CODICE ETICO

Il Gruppo Unicalce, nell'adempimento della sua attività sociale, persegue il raggiungimento dei propri obiettivi attraverso un'azione aziendale svolta nel rispetto della legalità e dei diritti fondamentali della persona, improntata a regole chiare e trasparenti e in sintonia con l'ambiente esterno e con gli obiettivi della comunità.

Al fine di una tutela sempre più concreta dell'immagine positiva del Gruppo, UNICALCE Spa e le società da essa direttamente o indirettamente controllate ai sensi del disposto dell'art. 2359 Codice Civile, hanno deciso di adottare un Codice Etico che, in linea con i principi di lealtà e onestà di comportamento che sono ad esse già propri, è volto a regolare attraverso norme comportamentali l'attività aziendale del Gruppo.

Il Codice Etico del Gruppo Unicalce, individua pertanto i valori aziendali ed evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nel Gruppo indicando le norme di comportamento da osservare nei confronti di tutti gli interlocutori quali gli azionisti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, gli agenti, i partners, la Pubblica Amministrazione e, in generale, tutti i soggetti legati da un rapporto di collaborazione con il Gruppo Unicalce.

L'adozione del presente Codice è espressione di un contesto aziendale nel quale obiettivo primario è quello di soddisfare le necessità e le aspettative degli interlocutori tutti del Gruppo Unicalce attraverso un elevato standard di professionalità e il divieto di quelle condotte che si pongono in contrasto con le disposizioni di legge e con i valori che il Gruppo Unicalce intende promuovere.

Ogni dipendente, collaboratore e portatore d'interessi del Gruppo Unicalce, si dovrà pertanto attenere alle regole contenute nel Codice Etico che, unitamente alle previsioni normative in materia sia civile che penale, rappresentano l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità agli stessi attribuiti.

In nessun caso, il perseguimento dell'interesse o del vantaggio del Gruppo Unicalce, può giustificare una condotta non in linea con il presente Codice.

Il Gruppo Unicalce assicura a tutti i dipendenti e collaboratori una adeguata informativa e sensibilizzazione in relazione al contenuto del Codice Etico e alle problematiche ad esso attinenti.

PRINCIPI GENERALI

Il Gruppo Unicalce ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui esso opera.

Ogni dipendente, collaboratore e chiunque abbia rapporti con il Gruppo Unicalce deve impegnarsi al rispetto delle leggi vigenti in ogni Paese in cui lo stesso opera, nonché delle prescrizioni contenute in questo documento e nei regolamenti interni.

Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con il Gruppo Unicalce.

E' essenziale che ciascuno di coloro che lavorano o che lavoreranno in futuro in nome e per conto del Gruppo Unicalce siano essi amministratori, responsabili, dipendenti, consulenti esterni o partner commerciali, prima di iniziare a svolgere la propria attività, prenda visione delle presenti istruzioni in quanto le stesse contengono un sommario delle normative applicabili nelle varie materie nel seguito indicate.

Nel presente Codice Etico vengono inoltre riportate, situazione per situazione, considerazioni e raccomandazioni pratiche relativamente ai comportamenti da adottarsi o da evitarsi a seconda dei casi.

La mancata conoscenza delle leggi non esonera da alcuna responsabilità. I dipendenti e i collaboratori devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; qualora esistessero dei dubbi su come procedere, il Gruppo Unicalce dovrà informare adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori.

ATTIVITÀ DEL GRUPPO

Tutte le azioni e le operazioni del Gruppo Unicalce devono essere legittime e devono avere una registrazione adeguata. In particolare, deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento delle operazioni stesse.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta di procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione medesima e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato la stessa.

La predisposizione di qualsiasi documentazione, ivi compresa quella contabile, va effettuata con chiarezza e trasparenza. I dati relativi andranno riportati in modo accurato, obiettivo e veritiero.

I dipendenti e i soggetti che agiscono per conto del Gruppo Unicalce devono operare, anche negli acquisti, con diligenza e nel rispetto dei principi di liceità, economicità, qualità e correttezza.

PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO

L'onestà rappresenta il principio fondamentale di tutte le attività del Gruppo Unicalce e costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse del Gruppo Unicalce può giustificare una condotta non onesta.

I rapporti con gli azionisti, la gestione del personale, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante ed in genere con tutti coloro che vantano interessenze con le società del Gruppo Unicalce sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge, contro il presente Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e della morale di ciascuno.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche il Gruppo Unicalce si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitando ogni abuso.

Il Gruppo Unicalce garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e dell'autonomia del collaboratore e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.

Il Gruppo Unicalce si impegna a evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alle opinioni politiche e alle credenze religiose in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con gli azionisti, con la gestione del personale, con la selezione e la gestione dei fornitori, con i rapporti con la comunità circostante ed in genere con tutti coloro che vantano interessenze con le società del Gruppo Unicalce.

E' ripudiata ogni sorta di corruzione, e di lavoro forzato o minorile. Sono tenuti in particolare considerazione il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e dell'uguaglianza, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

Il Gruppo Unicalce assicura la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dalla ricerca di dati riservati, salvo in caso di espressa e consapevole autorizzazione e in conformità alle vigenti norme giuridiche.

Ogni collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste; il collaboratore è tenuto a segnalare tramite gli appositi canali qualsiasi violazione alle regole di condotta stabilite dalle procedure interne.

RAPPORTI CON PUBBLICI DIPENDENTI, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E INTERLOCUTORI PRIVATI

Non è consentito offrire denaro, doni o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che siano di modico valore e non possano essere interpretati come una ricerca di favori.

E' fatto pertanto divieto di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere o concedere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione nonché a qualsiasi rapporto intrattenuto con interlocutori privati.

In quei Paesi dove è nel costume offrire doni a clienti o altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato da un osservatore imparziale come una ricerca di favori in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve sempre essere autorizzato dalla posizione definita dalle procedure interne e documentato in modo adeguato.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte.

Se il Gruppo Unicalce utilizza un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto terzo, sono applicate le stesse direttive valide per i dipendenti e collaboratori del Gruppo Unicalce.

Inoltre il Gruppo Unicalce non dovrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da un consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti di interesse.

Nel corso di qualsiasi trattativa d'affari non è consentito proporre o esaminare proposte di possibilità d'impiego o di altra forma di collaborazione, offrire o ricevere omaggi, offrire o ricevere informazioni riservate e ogni altra attività che possa avvantaggiare a titolo personale il rappresentante della Pubblica Amministrazione.

Tutte le predette regole di comportamento relative ai rapporti con membri della Pubblica Amministrazione devono essere osservate anche con riferimento ai membri degli Organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.

I dipendenti e collaboratori e chiunque agisca per il Gruppo Unicalce non possono ricevere denaro, doni o altre utilità che provengano da qualsiasi soggetto con il quale Gruppo Unicalce intrattenga rapporti riconducibili ad attività aziendale, salvo che siano di modico valore e non possano essere interpretati come una ricerca di favori; essi inoltre non devono farsi influenzare impropriamente nell'adozione di decisioni che coinvolgono il Gruppo.

Non è consentito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea; è fatto altresì divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute, e comunque porre in essere alcun artificio o raggirò al fine di conseguire le predette erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

I fatti rappresentati e la documentazione presentata per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o agevolazioni devono essere veritieri, accurati e completi.

E' fatto divieto a tutti i dipendenti e ai collaboratori del Gruppo Unicalce che, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di alterare in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.

Nella selezione dei fornitori il Gruppo Unicalce si basa esclusivamente su parametri di qualità del bene o servizio, prezzo, garanzie di assistenza, equità e correttezza, evitando ogni possibile pressione indebita tale da mettere in dubbio l'imparzialità posta nella scelta dei fornitori stessi.

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI

In ragione delle possibili conseguenze tanto sul piano amministrativo quanto su quello penale, i contatti con le Pubbliche Amministrazioni nonché le offerte per le gare e le licitazioni di appalto dovranno essere condotte con la massima attenzione.

Gli accordi collusivi sono illeciti ed espongono le Società del Gruppo al rischio di azioni legali per il risarcimento dei danni causati nonché, coloro che li hanno realizzati personalmente, a rischi di carattere penale.

Il concetto di collusione è ampio e si configura di fatto in un comportamento tenuto in pregiudizio dell'Amministrazione Pubblica o di un altro concorrente.

Anche la collusione può esprimersi tanto in comportamenti attivi (fissazione concordata di condizioni e di prezzi offerti) quanto in comportamenti passivi (concordata astensione a partecipare alla gara di appalto).

Non possono essere presentate, in occasione di gare pubbliche, offerte plurime (caso in cui uno stesso concorrente presenta più offerte nella medesima gara) od offerte collegate (caso in cui alla medesima asta o gara vengono presentate più offerte proposte da soggetti tutti appartenenti al medesimo gruppo).

▪ Raccomandazioni:

- In via generale il responsabile operativo dovrà astenersi dal prendere parte a riunioni o dall'intrattenere contatti con concorrenti aventi ad oggetto la partecipazione a gare o ad aste indette dalla Pubblica Amministrazione;
- In nessun caso il responsabile operativo dovrà presentare, direttamente od indirettamente, anche tramite soggetti interposti, più offerte per la medesima gara;
- In nessun caso il responsabile operativo dovrà cercare di ottenere il rilascio di appalti mediante distribuzione di omaggi o di regali al di fuori di quanto espressamente previsto dalla prassi aziendale (omaggi di valore inferiore ad € 50,00 fiscale), e sempre tenendo adeguata documentazione della spesa fatta;
- In nessun caso il responsabile operativo dovrà cercare di ottenere l'aggiudicazione di appalti e/o di gare attraverso la promessa di vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, regalie varie etc.) in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, di loro familiari e/o di soggetti a loro riferibili in termini di amicizia o di interesse;
- In nessun caso il responsabile operativo dovrà effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni o di partner aziendali che abbiano rapporti con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto di Società appartenenti al Gruppo Unicalce, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto di business costituito con gli stessi;

- Le dichiarazioni rese ad Organismi Pubblici ai fini della partecipazione a gare o a licitazioni di appalto devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- Di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento di procedere a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- É compito del responsabile operativo evitare il danno di immagine che può ricadere sull'impresa in caso di comportamenti illeciti che si traducano nell'esclusione dalla gara o nell'annullamento dell'aggiudicazione.

DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

L'osservanza della normativa in materia di concorrenza è di basilare importanza in quanto le intese vietate dalla legge sono nulle, generano sanzioni a carico del Gruppo ed espongono la Società di appartenenza al rischio di un contenzioso legale che comporta, il più delle volte, anche una caduta dell'immagine positiva del Gruppo percepita dai terzi.

In Italia la gestione della normativa antitrust è demandata all'autorità del Garante della concorrenza e del mercato, cui competono poteri di vigilanza, ispettivi e consultivi.

Il Gruppo Unicalce è comunque soggetto a tutta la normativa europea in materia antitrust ed al controllo della Commissione Europea, competente in materia. Nei diversi paesi in cui esso opera, il Gruppo Unicalce è altresì soggetto alla normativa antitrust locale ed alle locali autorità di concorrenza.

La violazione della normativa antitrust, italiana e/o comunitaria, in caso di intese illecite e di abuso della posizione dominante, può determinare la comminazione di sanzioni che vanno dall'1 al 10% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio da ciascuna delle società coinvolte.

In materia di disciplina della concorrenza il Gruppo Unicalce vuole evitare che siano intraprese pratiche e comportamenti di fatto tesi alla realizzazione di accordi e di intese con altri concorrenti volti ad eliminare altri soggetti dallo specifico appalto oggetto di gara o addirittura dal settore; del pari il Gruppo Unicalce vuole evitare ogni e qualsiasi condotta che comporti abuso della posizione dominante (mediante, ad esempio, imposizioni di prezzi o condizioni inique, limitazioni della produzione, degli sbocchi o dello sviluppo tecnico, applicazione di condizioni dissimili a controparti che prestano prestazioni equivalenti, al fine di recare svantaggi concorrenziali, o nell'imposizione di condizioni contrattuali prive di nesso con il contratto stesso) che fosse acquisita su di un determinato mercato.

Si ribadisce che in ogni caso è vietato tentare di limitare la concorrenza anche se l'obiettivo non viene raggiunto; è sufficiente che sia posto in essere un comportamento anche solo mirante a violare o eludere i divieti posti dalla legge, anche se detti comportamenti non raggiungano il loro scopo e non abbiano effetto concreto.

Le intese vietate dalla legge sono nulle e non producono effetti.

▪ **Raccomandazioni:**

- In occasione di riunioni con terzi (concorrenti, controparti commerciali, etc.) o con altri responsabili operativi, dipendenti o consulenti di società appartenenti al Gruppo Unicalce qualora venisse riconosciuta una situazione caratterizzata da scopi di restringimento della concorrenza, anche solo potenziali, il responsabile operativo dovrà immediatamente sospendere la sua partecipazione alla riunione e riferire al proprio superiore gerarchico o all'Organo di Vigilanza;
- Tenuto conto dell'ampiezza della nozione di "intesa" il responsabile operativo dovrà porre attenzione anche a quei comportamenti, che seppur tenuti in buona fede, e non

illeciti di per sé, comunque espongano l'impresa al rischio di vedersi contestare la partecipazione ad un accordo, intesa o pratica commerciale vietata;

- In nessun caso il responsabile operativo sarà partecipe ad accordi con altre imprese, intese o pratiche commerciali anche solamente a livello di discussione, aventi per oggetto o per effetto la fissazione di prezzi uniformi dei servizi d'impresa, la ripartizione geografica del mercato (ad esempio con assegnazione di territori riservati in esclusiva), la fissazione di prezzi o di condizioni aventi lo scopo di arrecare danno a concorrenti;

- Sono parimenti illeciti i comportamenti negativi consistenti, se d'interesse della società, ad esempio nell'astenersi dall'entrare o dal competere in un determinato territorio, nell'astenersi dal fornire un determinato cliente o determinati prodotti ad un determinato cliente o in una determinata zona, nell'astenersi dal partecipare a determinate aste o licitazioni, consentendo di fatto a terzi l'aggiudicazione di dette aste o licitazioni, o di servire detti clienti, o di fornire detti prodotti; quando detti comportamenti siano assunti ai soli fini di turbare la libera concorrenza sul mercato.

DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA SLEALE

L'atteggiamento nei confronti dei concorrenti dovrà essere sempre uniformato al principio di correttezza.

É vietata la pubblicità ingannevole, a prescindere dalla sua attitudine a danneggiare il concorrente; la pubblicità ingannevole è anche sanzionata penalmente.

Si rammenta che in Italia è proibita la pubblicità basata sulla comparazione dei prodotti o/e dei servizi con quelli proposti dalle aziende concorrenti come pure è proibita la pubblicità basata sulla denigrazione dei prodotti e/o dei servizi realizzati dalle aziende concorrenti.

Gli atti di concorrenza sleale espongono l'impresa all'obbligo di risarcire il danno causato.

- **Raccomandazioni:**

- In generale ogni volta che il responsabile operativo nutra dubbi su comportamenti di mercato che comunque coinvolgano rapporti con imprese concorrenti, ovvero prevedano azioni di pubblicità, promozione od evidenza esterna di tipo aggressivo, dovrà verificarne la correttezza e la liceità con lo studio legale dell'azienda.

CONFLITTO DI INTERESSI

Quando gli interessi o le attività personali condizionano la capacità di operare nel totale interesse del Gruppo si ha un conflitto di interessi.

Le Società del Gruppo Unicalce operano al fine di evitare situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi delle società stesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono conflitto di interessi:

- la cointeressenza, palese od occulta, del dipendente in attività di fornitori, clienti o concorrenti;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività lavorativa a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell'azienda;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualsiasi genere (prestazioni d'opera o prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e presso terzi in contrasto con gli interessi dell'azienda.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre essere evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interessi.

In particolare tutto il personale e i collaboratori, nell'esercizio delle proprie mansioni, devono astenersi dal partecipare alle attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi, intendendosi per tale ogni situazione o rapporto che, anche solo potenzialmente, veda coinvolti interessi personali o di altre persone a esso collegate.

Nell'esclusivo interesse del Gruppo Unicalce, il personale e i collaboratori devono garantire decisioni neutre e imparziali.

I dipendenti e i collaboratori del Gruppo Unicalce devono rendere noti tutti i conflitti di interessi e discuterne con la funzione di appartenenza.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dipendenti, collaboratori e chiunque abbia rapporti con il Gruppo Unicalce devono salvaguardare, secondo il principio della riservatezza, la tutela del know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo, di gestione del personale e dell'attività aziendale e, più in generale, ogni informazione ottenuta in relazione alle mansioni e agli incarichi svolti, riconoscendone la proprietà al Gruppo Unicalce.

TUTELA DEL LAVORO

Il Gruppo Unicalce è impegnato a garantire la professionalità e la competenza dei propri dipendenti e collaboratori, i quali rappresentano un valore assoluto per il prestigio e la credibilità del Gruppo stesso.

Il personale e i collaboratori del Gruppo Unicalce, nell'ambito lavorativo e nei limiti delle competenze e responsabilità affidati, devono improntare il proprio comportamento a reciproca correttezza, nel massimo rispetto della dignità e personalità morale di ciascuno. Sono, pertanto, assolutamente vietate anche ogni forma di intimidazione e molestie di qualsiasi natura.

Inoltre il personale e i collaboratori del Gruppo Unicalce sono tenuti a svolgere la propria attività di ufficio, improntata alla cortesia e alla trasparenza, con senso di responsabilità, assoluta diligenza e spirito collaborativo nei confronti dei colleghi e dei terzi.

I dirigenti e i responsabili di funzioni o unità organizzative instaurano con i propri collaboratori rapporti improntati al rispetto reciproco e a una profonda cooperazione.

I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione dei meccanismi disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori (affiancamenti a personale più esperto, esperienze finalizzate alla copertura di incarichi di maggior responsabilità etc.).

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

Il Gruppo Unicalce è altresì impegnato ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori ambienti di lavoro sicuri, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, a salvaguardarne la salute, la sicurezza e l'integrità fisica e morale, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

In particolare il Gruppo Unicalce si è impegnato ad adottare in tutti i propri siti produttivi, il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 dal 09.04.2008, cui seguirà l'adozione dei Modelli Organizzativi di Gestione.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Le strategie e la gestione operativa delle società del Gruppo Unicalce sono improntate ai principi dello sviluppo sostenibile, con attenzione affinché lo svolgimento delle attività venga effettuato nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica il tutto in conformità e nel rispetto delle leggi vigenti.

Il Gruppo Unicalce si impegna in modo costruttivo alla sostenibilità ecologica di tutte le proprie attività, in considerazione dei diritti delle generazioni future; a tal fine programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali.

TUTELA DELLA PRIVACY

Il Gruppo Unicalce garantisce che le informazioni e i dati acquisiti e gestiti dal personale e dai collaboratori nell'esercizio della propria attività lavorativa ed eventualmente inseriti in apposite banche dati vengano utilizzati nei limiti stabiliti dalle procedure aziendali e nel rispetto della normativa nazionale a tutela della privacy.

Il Gruppo Unicalce si impegna, altresì, a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e collaboratori, evitando ogni uso improprio delle suddette informazioni.

RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA INCOLUMITÀ E PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Il Gruppo Unicalce ha come valore imprescindibile la tutela della incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale. Esso pertanto ripudia qualunque attività che possa comportare una lesione dell'incolumità individuale e ogni possibile forma di finanziamento che possa favorire o alimentare l'espletamento di tali pratiche, nonché ogni possibile sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona.

Il Gruppo Unicalce attribuisce altresì primaria rilevanza alla tutela dei minori e alla repressione dei comportamenti di sfruttamento di qualsiasi natura posti in essere nei confronti dei medesimi.

A tal fine è pertanto vietato e del tutto estraneo al Gruppo Unicalce un utilizzo non corretto degli strumenti informatici del Gruppo.

Inoltre, al fine di garantire il pieno rispetto della persona, il Gruppo Unicalce è impegnato a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, fornitori, collaboratori e partner, la normativa vigente a tutela del lavoro.

Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano favorire la lesione della incolumità personale come sopra individuata, nonché costituire sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona, deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia ai propri superiori.

COMUNICAZIONI SOCIALI E ILLECITI IN MATERIA SOCIETARIA

In conformità all'assoluto rispetto delle norme di legge vigenti in materia, si raccomanda la piena osservanza dei principi di veridicità e correttezza in relazione a qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari relativi al Gruppo Unicalce.

Tutti i dipendenti e i collaboratori coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

DIVIETO DI IMPEDIRE CONTROLLI

È fatto espresso divieto, attraverso qualsiasi condotta, di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

DIVIETO DI OSTACOLARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

È fatto altresì divieto di esporre alle autorità pubbliche di vigilanza, nelle comunicazioni previste in base alla legge e al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Gruppo Unicalce, ovvero di occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che dovrebbero essere comunicati.

Non si può, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità pubbliche di vigilanza, consapevolmente ostacolare le funzioni delle medesime.

DIVIETO DI COMPIERE OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI - RICICLAGGIO

È fatto inoltre divieto di effettuare, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, cessioni o conferimenti di aziende o rami di aziende, costituzioni di patrimoni separati, o altre operazioni atte a ridurre la garanzia costituita per i creditori dal patrimonio delle società del gruppo Unicalce o comunque a cagionare danno ai creditori stessi.

È possibile che soggetti coinvolti in attività criminali (ad esempio, traffico di droga, frode o corruzione), tentino di occultare, mascherare o far sembrare legittimi i ricavi di tali attività riciclando il denaro. Leggi anti-riciclaggio in tutto il mondo proibiscono di accettare denaro di provenienza illecita o di riciclarlo. Il Gruppo Unicalce si adegua scrupolosamente a tali disposizioni e tratterà affari solamente con soggetti di buona reputazione che esercitano attività legittime e i cui fondi provengono da fonti legittime. Ogni azienda del Gruppo deve fare il possibile per ottenere informazioni su potenziali clienti e su altri partner d'affari per assicurarsi che le loro attività siano legittime. I dipendenti del Gruppo dovranno osservare tutte le leggi anti-riciclaggio in vigore.

RISPETTO DEL CODICE ETICO

L'osservanza del Codice Etico è un dovere di ciascun dipendente o collaboratore del Gruppo Unicalce.

In conclusione si rammenta che qualora sorgessero dei dubbi interpretativi relativamente agli argomenti trattati nei precedenti paragrafi ogni eventuale dubbio dovrà essere sempre riferito al superiore gerarchico il quale provvederà a dare gli opportuni chiarimenti all'interessato; in caso di residue incertezze interpretative sarà compito di quest'ultimo provvedere a contattare lo studio legale cui si appoggia l'azienda al fine di ottenere i necessari chiarimenti.

In relazione alle sanzioni che possono essere generate dall'applicazione di comportamenti scorretti o inesatti è determinante che ciascuno di coloro che lavorano o che, in futuro, lavoreranno in nome e per conto del Gruppo Unicalce assuma la massima familiarità con i contenuti del presente codice etico e si conformi ai comportamenti quivi proposti dall'azienda.

Coloro che non si conformeranno a detto indirizzo incorreranno, in caso di comportamento scorretto, nei provvedimenti disciplinari che saranno previsti dal modello di controllo di cui alla Legge 231/2001.

Allo scopo di garantire l'efficace attuazione del presente Codice Etico per i dipendenti e per i collaboratori esterni in genere, è previsto l'uso di canali di comunicazione che saranno descritti nel dettaglio nel Modello di Controllo, per mezzo dei quali i dipendenti ed i collaboratori esterni possano riferire sui comportamenti che contravvengano il Codice stesso e tutte le altre indicazioni comportamentali ivi contenute.

Resta inteso che in materia di illecito vale sempre quanto segue:

- La legge non ammette ignoranza;
- Il fatto di essersi comportati con buona fede non può giustificare l'inosservanza della legge;
- La prova del comportamento illecito può anche non essere scritta; cosicché occorrerà in ogni caso evitare comportamenti ambigui o suscettibili di essere interpretati, a torto o a ragione, quali illeciti da parte di altri.